

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 925 del 31 AGO, 2023

Oggetto: Stipula convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo per lo svolgimento delle attività di tirocinio della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Proposta n. 150 del 31/08/2023

SETTORE PROPONENTE
U.O.C. AFFARI GENERALI

L'istruttore
Dott.ssa Gaia L.A. Garofalo

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
Dott.ssa Ersilia Riggi

Gaia L.A. Garofalo

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. n. 01/2023) e prorogato con D.A. n. 28/2023, con

l'assistenza del Segretario, *Dott. Nicolò Romano* ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Premesso che, con D.A. n. 224/2023 è stata approvata la convenzione tra l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo per l'organizzazione, l'attuazione e gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale a decorrere dal triennio formativo 2022 – 2025;

Che, con nota acquisita al prot. gen. n. 8584 del 12/05/2023 il presidente dell'OMCeO di Palermo ha richiesto a questa ARNAS la stipula di formale convenzione, allegandone la relativa bozza, al fine di poter dare avvio alle suddette attività formative;

Vista la bozza di convenzione trasmessa dall'OMCeO di Palermo, allegata al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, ove è, tra l'altro, previsto che i Medici iscritti alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale svolgano attività formativa, per i periodi ivi indicati, presso specifiche strutture del soggetto ospitante e segnatamente presso le Unità Operative di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Pronto Soccorso ed Emergenza Urgenza;

Considerato che, con nota prot. n. 3321 AA.GG. del 08/06/2023, si è proceduto a richiedere ai Direttori delle suddette Unità Operative parere in ordine alla stipula della Convenzione di che trattasi, ma che tuttavia nessun riscontro è pervenuto alla predetta nota e che quindi non è stata proposta alcuna modifica al testo della convenzione;

Considerato, altresì, che con nota del 31/08/2023 l'OMCeO di Palermo ha inviato la bozza di convenzione, digitalmente sottoscritta, con l'integrazione dell'art. 4 in materia di sorveglianza sanitaria dei discenti, sulla scorta delle indicazioni fornite da questa ARNAS;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di potersi approvare la bozza di convenzione proposta dall'OMCeO di Palermo per lo svolgimento delle attività di tirocinio della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla l. n. 190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

Approvare la bozza di convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, per lo svolgimento delle attività di tirocinio della Scuola di Formazione


Specifica in Medicina Generale, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, come da art. 6 della medesima convenzione e, per l'effetto, sottoscrivere digitalmente il testo dell'accordo;

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. n. 241/1990 e secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'OMCeO di Palermo, alle Direzioni Mediche di Presidio, alla Direzione Sanitaria Aziendale e ai Direttori delle Unità Operative coinvolte;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di procedere allo svolgimento delle attività di tirocinio previste in convenzione.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggì)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e pertanto dispone di:

Approvare la bozza di convenzione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo, per lo svolgimento delle attività di tirocinio della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, avente durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, come da art. 6 della medesima convenzione e, per l'effetto, sottoscrivere digitalmente il testo dell'accordo;

Trasmettere copia della presente deliberazione e della convenzione digitalmente sottoscritta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. n. 241/1990 e secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice

dell'Amministrazione Digitale), all'OMCeO di Palermo, alle Direzioni Mediche di Presidio, alla Direzione Sanitaria Aziendale e ai Direttori delle Unità Operative coinvolte;


Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di procedere allo svolgimento delle attività di tirocinio previste in convenzione.

Allegato parte integrante: Bozza di convenzione

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Anrino)




Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Gianmanco)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario
Dott. Nicolò Romano



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al

_____ - ai sensi dell'art.65l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Ente **ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI di PALERMO** con sede in Palermo, via Padre Rosario da Partanna n.22 – 90146(Pa) – codice fiscale 80020350825 rappresentata dal Prof. Salvatore Amato nella qualità di Presidente, nato a Palermo il 08/05/1948, di seguito denominata "OMCeO", di seguito Soggetto Proponente;

E

L'ARNAS Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI di Catania rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio De Nicola, domiciliato per la carica in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù', n.5 codice fiscal e partita IVA 04721270876 di seguito Soggetto ospitante;

PREMESSO

- Che con D.A. 224/23, è stata approvata la convenzione tra Assessorato della Salute e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo per affidamento della **Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale**;
- Che, ai sensi dell'art. 5 della sopracitata convenzione, è competenza dell'OMCeO Palermo assegnare i discenti alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere in ordine alle attività pratiche;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Il soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i Medici regolarmente iscritti alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale che dovranno svolgere attività pratica così articolata:

- **6 mesi** di formazione in **medicina interna** presso strutture ospedaliere, pubbliche o private, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
- **3 mesi** di formazione in **chirurgia generale**, effettuato sempre presso le strutture precedentemente indicate, comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

- **4 mesi** di formazione in **pediatria** , effettuato sempre nelle strutture precedentemente indicate e nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
- **2 mesi** di formazione, effettuato sempre nelle strutture precedentemente indicate in **ostetricia e ginecologia**, con attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari;
- **3 mesi** di formazione in **pronto soccorso ed emergenza urgenza**

Art. 2

Il medico in formazione provvede con oneri a proprio carico a stipulare la polizza assicurativa con i massimali previsti dall'Assessorato della Salute Regione Siciliana e con la specifica di Medico in Formazione. L'Ordine dei Medici successivamente verifica la correttezza delle polizze stipulate e procede all'avvio dell'attività didattica.

Art. 3

I medici in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dell'Unità Operativa cui sono assegnati; devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti, se del caso, ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico alla Struttura Ospitante.

Art. 4

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall' art. 41 co. 4, sono a carico della Scuola, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. Il Soggetto proponente provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Art. 5

Durante il periodo formativo, il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art.

40 del D.Lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario nazionale a tempo pieno, essi, partecipano, sotto la guida del tutor, alla totalità delle attività sanitarie della U.O.C. individuata, per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor aziendale, d'intesa con il Direttore dell'U.O.C. interessata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a tre anni. Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione dovranno essere approvate per iscritto.

Art. 7

E' riconosciuta, in ogni caso, la facoltà al Soggetto ospitante ed al soggetto proponent, di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formative personalizzato. Il soggetto ospitante si riserva di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, per sopraggiunti e differenti interessi pubblici che non consentono la prosecuzione del rapport convenzionale, con trenta di preavviso.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare i regolamenti del soggetto ospitante.

Art. 9

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 10

La realizzazione dell'attività formative non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto proponente alcun onere finanziario, nè obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 11

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'assistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Catania, previo esperimento di un tentativo di accord bonario tra le parti.


Art. 12

Le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal regolamento Europeo (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge e nel rispetto della vigente normative nazionale ed Europa.

Letto confermato e sottoscritto

OMCeO Palermo
Il Presidente
Prof. Salvatore Amato

ARNAS Garibaldi di Catania
Il Commissario Straordinario
Dott. Fabrizio De Nicola



Firmato digitalmente da

**SALVATORE
AMATO**

C = IT

Data e ora della
firma: 31/08/2023
12:13:49